

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

“Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A.”

Articolo 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. La Regione nel rispetto dei limiti posti dall'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) per il mantenimento di partecipazioni in società pubbliche e ai fini del processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni nelle società *in house*, disciplina con la presente legge:
 - a) alcuni aspetti generali inerenti la definizione degli indirizzi strategici, la razionalizzazione dei costi nonché l'individuazione di criteri per l'esercizio del c.d. controllo analogo per le proprie società *in house*;
 - b) le modifiche di legge necessarie alla conclusione del processo di fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella società Fi.R.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) S.p.A.
2. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nella presente legge in materia di partecipazioni pubbliche della Regione resta ferma la disciplina generale contenuta nel decreto legislativo n. 175/2016.

Art. 2

(Indirizzi strategici per le società *in house*)

1. In sede di approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), e in coerenza con il medesimo periodo di programmazione, la Regione definisce nel quadro dei contenuti previsti dall'allegato 4.1 del D. Lgs 118/2001 gli indirizzi strategici per le attività delle proprie società *in house* tenendo conto dei generali principi di equilibrio di bilancio e dell'esigenza di una maggiore e costante razionalizzazione dei costi.
2. Nell'ambito del quadro finanziario delle risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria contenuto nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) sono individuate, fra l'altro, le risorse finanziarie necessarie alle attività delle società *in house* della Regione.
3. Gli indirizzi strategici per le società *in house* di cui al comma 1 sono aggiornati in occasione dell'approvazione da parte della Giunta regionale della nota di aggiornamento al DEFR.

4. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento competente per ognuna delle proprie società *in house*, mediante gli strumenti definiti con per il controllo analogo, esercita la vigilanza sull'attuazione degli indirizzi strategici di cui al comma 1, nonché il controllo sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 2.

Art. 3
**(Criteri ulteriori per l'esercizio del controllo analogo
sulle società in house)**

1. La Regione esercita il controllo analogo sulle proprie società *in house*, anche in forma congiunta con altre Amministrazioni Pubbliche nel rispetto dell'articolo 16 del D. Lgs. 175/2016, promuovendo fra gli altri ulteriori criteri che valorizzino i ruoli e le professionalità presenti nelle medesime società.

Art. 4
**(Autorizzazione alla fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella
società Fi.R.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) S.p.A.)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 con la presente legge si autorizza la fusione per incorporazione della società *in house* Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella società Fi.R.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) S.p.A. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2504 del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 2504-bis c.c. la società Fi.R.A. S.p.A. subentra, alla società incorporata Abruzzo Sviluppo S.p.A. in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali anteriori alla fusione.

Art. 5
**(Modifica all'art. 1 della Legge Regionale 11 dicembre 1987, n. 87 recante "Costituzione della
Fi.R.A. S.p.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese)**

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 11 dicembre 1987, n. 87 è aggiunto il seguente comma:

2 bis. Oltre alla Regione, a cui deve essere riservata la maggioranza assoluta del capitale sociale, possono assumere la qualità di soci della società *in house* Fi.R.A. S.p.A. gli enti pubblici territoriali, le Camere di commercio della regione, nonché le associazioni tra enti pubblici anche in forma consortile.

Art. 6
(Modifica all'art. 2 della L.R. 11 dicembre 1987, n. 87)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 11 dicembre 1987, n. 87 è aggiunto il seguente comma:

2 bis. La Regione nell'ambito delle finalità perseguibili dalle proprie società partecipate, ai sensi dell'art. 4 comma 2, lettera d) del D. Lgs. 175/2016, si avvale, di norma, della società Fi.R.A. S.p.A. per lo svolgimento delle attività di supporto alle strutture regionali competenti

nell'attuazione dei Programmi dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) nonché dei Programmi nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) mediante gli affidamenti diretti consentiti ai sensi dell'art. 16 del medesimo D. Lgs. n. 175/2016.

Art. 7

(Modifica all'Art. 6 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87)

1. L'articolo 6 della L.R. 11 dicembre 1987, è sostituito dal seguente:

Art. 6

(Organi di amministrazione e controllo della Società)

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, a cui spetta la rappresentanza legale della società. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione, individuata tramite procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa statale vigente in materia e delle disposizioni dello Statuto della società.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono nominati dai soci della Fi.R.A. S.p.A., secondo le modalità definite dallo Statuto della società, nel rispetto dei requisiti e condizioni fissati dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Le modalità di funzionamento e le attività espletate dal Consiglio di Amministrazione sono disciplinati dallo Statuto della società.
3. I compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo della società sono fissati dallo Statuto della società nel rispetto delle disposizioni stabilite in merito dall'articolo 11 del D. Lgs. n. 175/2016 e dalla normativa statale vigente in materia.
4. E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di Società, ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera d) del D. Lgs. n. 175/2016.

Art. 8

(Modifica all'art. 8 della Legge Regionale 11 dicembre 1987, n. 87)

1. L'art. 8 della L.R. 11 dicembre 1987, n. 87 è sostituito dal seguente:

Art. 8

(Disposizioni transitorie e di rinvio)

1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale mediante il dipartimento competente in materia di sviluppo economico convoca l'assemblea straordinaria della Fi.R.A. S.p.A., come da composizione risultante all'esito della fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo, per deliberare il nuovo Statuto sociale.

2. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto pubblico di fusione per incorporazione l'Assemblea della società Fi.R.A. S.p.A. provvede alla nomina del nuovo organo amministrativo della società.

3. Tutti i riferimenti alla società Abruzzo Sviluppo S.p.A. contenuti in tutte le leggi e regolamenti regionali e negli atti vigenti si intendono riferiti alla società Fi.R.A. S.p.A.

Art. 9 (abrogazioni)

- 1.** All'art. 1, comma 3 della Legge Regionale 30 novembre 2017, n. 59, le parole "in qualità di socio unico della Fi.R.A. S.p.A.," sono soppresse.
- 2.** L'articolo 4 della L.R. 11 dicembre 1987, n. 87 è abrogato.
- 3.** L'art. 5 della Legge Regionale 8 agosto 2012, n. 40 è abrogato.

Articolo 10 Norma finanziaria

- 1.** Il presente testo di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, non essendo state applicate, al progetto di fusione predisposto, le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, che prevedono la definizione del rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro; e la definizione le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.

Articolo 11 Entrata in vigore

- 1.** La presente Legge entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAT.